

ALLEGATO III

Modalità di autocertificazione

1. L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone,
 - i) autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone;
 - ii) vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e
 - iii) comunica all'Unione europea:
 - due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali; e
 - senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati.
2. L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea:

ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.
